

NUOVI DOCUMENTI SUL PROCESSO ECCLESIASTICO A CARICO DI NICCOLÒ PAGANINI

Quando, in una notte d'aprile 1844, la salma di Niccolò Paganini batteva alla porta della « sua » città, in cerca di una pace che le tormentate spoglie da quattro anni cercavano invano, a Genova si era già tanto parlato di lui.... Anche da morto, l'« indiavolato artista » doveva esser precorso dalla fama, chè, nel pallore della morte, egli non aveva perduto il corrusco alone del mistero e della leggenda.

Dopo morto, Paganini era stato processato, non l'avevano voluto portare in chiesa. La triste nuova aveva fatto presto il giro della città; ne avevano parlato gli uomini di *Banchi* e le comari della *Chèullia*, ancora prima che dalla Curia di Nizza giungesse al Card. Tadini Arcivescovo l'incarto, che avrebbe dovuto provare l'aperta « eresia » del fu barone Cavalier Paganini.

Lo sviluppo di questo singolare processo da un lato è noto, esaurientemente illustrato dal Prof. Codignola nel suo *Paganini intimo*, (Genova 1935), inesauribile miniera degli studi sul Grande; dall'altro, quello ecclesiastico, attende ancora chi violi le segrete carte, per raccontarci le vicende ed i retroscena di tanta ostinata severità verso un morto.

Nel desiderio di poter forse un giorno rendere questo servizio alla verità, anticipiamo la pubblicazione di un documento molto interessante, che apre un sereno spiraglio di giustizia tra la incomprensibile mediocrità degli attori di quel dramma.

Chi scrive è il Pro-Vicario Generale della Diocesi di Genova, al tempo del famoso processo: Mons. Giuseppe Carlo Ferrari. Professore di Diritto Canonico alla nostra Università, notissimo autore di una « *Summa Institutionum canonicarum*, che ebbe molte edizioni, Canonico della Cattedrale, ecc. Una figura di primo piano nell'ambiente ecclesiastico genovese dell'epoca. Egli consegnava ad uno « scartafascio » ⁽¹⁾ il risultato delle numerose indagini giuridiche sui casi, che gli occorreavano nell'ufficio. Il « caso Paganini » lo deve

⁽¹⁾ Raccolta dell'Autore. Porta per titolo: *Memorie del Prete Giuseppe Ferrari*, vol. df .. 91, 29,5x21 cm. Autografo.

avere interessato particolarmente, perchè se ne occupa due volte e gli dedica oltre 17 fitte pagine del suo studio ⁽²⁾. Lo indaga con amore e passione: è il giurista esperto che scava nella sua memoria, compulsa la sua biblioteca, per illuminare il suo pensiero ed appoggiare le sue dotte elocubrazioni con la dottrina dei più famosi maestri della materia.

Paganini è morto ed il Vescovo di Nizza lo ha privato della sepoltura ecclesiastica, perchè non ha adempiuto al precetto pasquale. Questo fu il principale capo d'accusa e su questo il nostro Monsignore impernia la sua indagine; ma, come il lettore vedrà, a mano a mano il suo ragionamento si allarga e finisce con investire tutta la figura morale dell'artista, su cui lascia cadere la parola dell'evangelica misericordia. Misericordia alla quale anche Paganini aveva diritto, tanto maggiore quanto più lungo e doloroso era stato il suo calvario.

Le conclusioni cui arriva il Pro-Vicario sono esplicitamente contrarie a quelle della sentenza di Nizza, della quale ne vien provata, oltre l'ingiustizia, la inconsistenza giuridica.

Sarebbe stato molto utile poter fare un raffronto fra il testo legale della sentenza ed il nostro documento. Alcune indagini per rintracciare quella furono infruttuose e dobbiamo quindi rimetterci ad altra occasione. Intanto si confrontino le asserzioni del Ferrari con quelle del Procuratore fiscale di Nizza, Mons. Manno ⁽³⁾. Secondo questi, Paganini ha rifiutato di adempiere il precetto pasquale, le sue espressioni e disposizioni in favore della Religione sono apparenti ed insincere, e resta quindi l'uomo « notoriamente dissoluto ed irreligioso fino al momento della sua morte », sicchè appare più che giustificato il provvedimento preso: i canoni denegano la sepoltura ecclesiastica *ipso iure*. A queste fallaci argomentazioni il Ferrari oppone semplicemente che, per il solo fatto dell'inadempienza del precetto pasquale, ammesso che vi sia stata, non si deve negare la sepoltura ecclesiastica, perchè così vuole la legge della Chiesa, che inoltre giudica i vivi e non i morti. Da quanto risulta dal processo, poi, Paganini nè era scomunicato, nè poteva provarsi esser peccatore contumace. La disposizione positiva della legge e la giustizia richiedevano quindi che fosse trattato come ogni cristiano ⁽⁴⁾.

Queste conclusioni, asserite con esplicita chiarezza, costituiscono il lato più interessante del documento e ci fanno vedere come tra gli ecclesiastici dell'epoca non tutti la pensassero come Don Caffarelli, Mons. Manno o Mons. Galvano.

Ed allora, se un membro tanto eminente della Curia di Genova la pensava così, perchè anche a Genova, nella « sua » Genova, Paga-

⁽²⁾ Noi pubblichiamo la parte conclusiva dello studio, da f. 40 a f. 43.

⁽³⁾ In CODIGNOLA, *Paganini intimo*, Genova, 1934, pag. 95 segg.

⁽⁴⁾ Cfr. *infra*.

nini non trovò una zolla di pace, non ebbe il conforto di un funerale, se non dopo cent'anni?

Rispondere è forse immaturo. Il Ferrari traccia una via, che sarebbe stata quella della salvezza per gli affettuosi esecutori testamentari. La sentenza di Nizza, egli dice, non ha bisogno di riforma, perchè fuori della Diocesi di Nizza non ha valore. Ogni Vescovo ha per limiti della sua giurisdizione i confini del suo territorio e ciò che a Paganini era stato negato nella terra che ne aveva accolto l'ultimo respiro, poteva e doveva trovarlo altrove.

Invece, prima che la salma abbandonasse l'ospitale casa del Conte di Cessole, si erano già mosse le passioni umane, le incomprensioni, le malignità, che tanta parte avevano avuto nell'agitata vita del Violinista, e che, in quelli anni di incandescenza, non permisero una serena visione dei fatti. La voce del nostro Pro-Vicario si levò invano e Nicolò Paganini, anche da morto, non cessò di essere l'artista errante.

CASSIANO DA LANGASCO

DOCUMENTO

Il sig. Barone Nicolò Paganini di Genova si trasferì nella città di Nizza, per causa di malattia, nel mese di Dicembre dell'anno 1839, ove, continuandogli l'infermità, ed aggravandosegli ognor vie-maggiormente fu più volte visitato dal Rmo. Canc. Penitenziere della Cattedrale (*), anche a suggerimento del Vescovo, dal quale non essendosi potuto ridurre a far la sua confessione, e ad adempiere al precetto pasquale, di cui ne correva l'obbligo, morì senza avervi adempito nel giorno 27 maggio 1840. Dopo di che il di lui cadavere fu dal Vescovo, con apposita sentenza, dichiarato privo della sepultura ecclesiastica.

Questa sentenza, se si abbia riguardo al solo inadempimento del precetto pasquale, è illegale e nulla per difetto di diritto, per difetto di forma e per difetto di giurisdizione.

Per *difetto di diritto*, perchè... nella pena del canone «*Omes utriusque sexus*» non si incorre *ipso jure*, ma solamente *post iudicis sententiam*, la quale non avendo avuto luogo durante la vita del defunto, non deve aver luogo dopo la di lui morte, ed essendo morto non interdetto, tale dovrà sempre essere considerato, essendo che, come dice Gelasio Papa nel can. 2 quest. 2 cons. 24 «*Ecclesia viventes potest ligare non mortuos*». Può bensì dichiararli incorsi in una pena, che avessero già contratto, ma qui non siamo nel caso, perchè li Paganini non l'aveva ancora contratta.

Per *difetto di forma*, perchè... a ciò necessariamente si richiede la trina citazione o monizione, o almeno una monizione perentoria coll'intimazione della pena (*circa monitionem vide Bonacina, De cens., pag. 383 per totum*). Per questa ragione, dice Innocenzo IV nel *Cap. Statuimus, De sent. excom.*, in 6., che la scomunica, data contro chi comunica con uno scomunicato vitando, senza la debita monizione, è nulla. Dice ancora Innocenzo terzo nel *cap. Sacro 48, De sent. excom.* che colui il quale fulminerà la scomunica contro alcuno «*non praemissa competenti admonitione et non praesentibus personis idoneis, per quas, si necesse fuerit, possit probari monitio*», quantunque ciò faccia per giusta causa, resta privato per un mese dall'ingresso in chiesa (Ve-

(*) Sulla realtà e il modo di queste visite ved. *Codignola cit. p. 82.*

di Engel, *De sent. excom.*, n. 7). Ora dalla censura di scomunica alla censura di interdetto personale si può giustamente argomentare. Nonostante alcuni Autori insegnano che, in certi casi la monizione non sia necessaria, ammettono però sempre necessaria la citazione, acciocchè il reo si possa difendere; e chi sa se il Paganini fosse stato legittimamente citato coll'intimazione della pena, che non si fosse guadagnato? E l'Engel, nel suddetto luogo, insegna che le teorie predette procedono nell'interdetto personale. Anzi, ancora dippiù. la censura di scomunica, come pure quella di interdetto, devono essere date in iscritto, e colla sposizione della causa, e si vegga a questo proposito il Pirchius, *De sent. excom.* al n. 12.

Si aggiunga alle cose predette che non era, nel caso nostro concreto, ancora giunto il tempo in cui si potesse fulminare il suddetto interdetto; poichè per la pratica della Chiesa antica, non si poteva di regola generale dare l'interdetto senonchè dopo la Pentecoste; che il tempo pasquale non era forse per Paganini peregrino assai chiaramente conosciuto, prima che ne sia stato avvertito dal Canonico, essendo che, nei diversi luoghi, è diverso: così in Bologna, ai tempi di Benedetto 14^o, si estendeva fino all'ottava della Natività di Maria SS.ma...; in Polonia e nel Ducato di Lituania, per decreto di Urbano 8^o, si estende fino alla domenica 2^a dopo Pasqua; nell'Indie, al Messico, nell'Etiopia, nella Mauritania, nel regno del Perù si estende fino all'ottava del SS mo Corpo del Signore. Si è veduto-quanto sia estesa e benigna la disposizione del Sinodo di Genova, a cui apparteneva il Paganini (1)... sopra del che ora parleremo. Dunque la detta sentenza manca nella forma. Vedremo poi in appresso ancora, come manchi dippiù nella forma per i testi di diritto allegati e motivati, i quali non si possono applicare come furono applicati, senza [diminuire] molto notabilmente la loro significazione.

Per difetto di giurisdizione. E dottrina comunemente abbracciata da Dottori che la censura si può dare solamente contro dei sudditi, perchè la potestà di dare censure appartiene alla giurisdizione coercitiva, come comunemente sostengono i Dottori. Si vegga il Bonacina, *De censuris*, disp. 1, q. 1, punto 4, n. 12, che cita molti Autori. Ora il Paganini era egli suddito del Vescovo di Nizza? La sudditanza si acquista per domicilio o quasi domicilio. Aveva forse il Paganini il quasi domicilio in Nizza? Confesso che, chi non ha certo domicilio e certa abitazione è soggetto a quel foro in cui si trova, come si ha dal proverbio: « *Ubi te invenero, ibi te indicabo* ». Ma ciò non succede, quando si ha certo domicilio e certa abitazione, o quando uno si reca in un luogo, da cui ha in animo di presto partire. Il quasi domicilio si acquista per una ben notevole dimora, ossia per la dimora di una maggior parte dell'anno, come si verifica negli studenti, che, principiando l'anno scolastico in un luogo hanno l'animo di terminarvelo; ma non si acquista da colui che si porta in un luogo con animo di fermarvisi poco, come a causa di ricreazione, di salute, oppure di villeggiatura (cap. *Is qui de sepult.* in 6), quantunque *per accidens* vi si fermasse anche lungo tempo, se continua sempre d'animo di volersene partire (e perciò dicono i filosofi che la causa *per accidens* non è vera causa). Egli non sarà di questo luogo abitatore ma ospite, come insegna il Giureconsulto nella l. *habitare. De hiis qui discurrunt*. Ora dalle lettere e dalle disposizioni apparisce che il Paganini non aveva animo di contrarre quasi domicilio in Nizza, ma tutt'altro. Nè mi si dica, che in Nizza è stato giudicato pel foro del delitto, perchè non consta che ve l'abbia commesso. Poichè se si abbia riguardo al precetto pasquale, pare che se si fosse servito della legge del suo luogo avrebbe ben fatto, e si riguardi la massima in genere che « *peregrini subiecti non sunt legibus locorum per quae pertranseunt* ». Finalmente per il nostro caso bisognerebbe che il Paganini dovesse avere sua sepultura in Nizza. Ma io trovo scritto comunemente che quando un

(1) Nella parte teorica dello studio, che non pubblichiamo.

ospite viene a morir in un'altra parrocchia, si deve trasportare alla sua « *modo commode et sine periculo portari possit* ». Il cap. *Is qui. De sepult.* in 6. così dispone: « *is qui habet domicilium in civitate, vel castro quando ad villam ruralem se transfert recreationis causa, vel ut ruralia exercent in eadem, si non electa, sepultura decedat ibidem, non in ecclesia dictae villae, sed in sua parochiali, vel in ea potius, in qua maiorum ipsius ab antiquo sepultura extitit, sepeliri debet, dummodo absque periculo ad ipsam valeat deportari* ». Dunque il Vescovo di Nizza poteva dare questa sentenza per quanto riguarda la tumulazione nella chiesa della sua diocesi, e non altrove; come difatti si deve intendere la di lui sentenza. E volendosi trasportare altrove, la sentenza predetta non ha più bisogno di riforma, perchè non è più efficace.

Ma si dice che il Paganini fosse scomunicato. Ma non si conosce da quale fondamento si possa cavare la detta scomunica. Forse si argomenta, che nasca dall'inadempimento del precetto pasquale? Se è così; dirò candidamente; che la detta scomunica da esso non nasce. Il Monacelli nella p. 1, for. 16 così dice: « *Contumaces in adimplendo praeceptum pascale non incurrunt excommunicationem, ut erronea credulitate ducti, multi opinantur, nam caput « Omnis utriusque sexus », De Paenit. et remis. et ibi Glossa nullam mentionem faciunt, neque hanc poenam... Verum quia Episcopus poenam a iure constitutam ex causa potest augere, vel minuere, ut, iuxta criminum qualitatem et mensuram, sit plagarum modus; ideo poterit contra hos contumaces (si ita, perspecta conditione, vita, moribus personarum, sibi expedire videatur) ad excommunicationem procedere, ut in subiecta materia declaravit S. Congr. Concilii apud Fagnanum, etc.* ». L'istesso linguaggio tiene il Baruffaldo Ferrarese nei suoi Commenti in foglio al Rit. Rom., tit. 25, § 6 dove esso ha queste parole: « *dicam contumaces in adimplendo praecepto paschali non incurrere excommunicationem, ut perperam multi opinantur* », e poi, dopo d'aver citato il Monacelli colle suddette parole, prosegue « *admonendi sunt parochi quod qui praeceptum paschale non adimplevit, si decedat antequam declaretur incursus in poenam interdicti, sepelendus est in loco sacro, quia non subiacet poenae donec declaretur* ».

Si dirà forse che questa scomunica è scritta in qualche sinodo diocesano, e sia pure. Non si trova però nell'ultimo sinodo Genovese e questo revoca tutte le riserve e le censure, contenute nei sinodi precedenti ad eccezione di quelle che il medesimo sinodo ha confermate; infatti nell'appendice al cap. 8 così si spiega: « *Interea declarandum ducimus praeter reservationes in hac synodo expressas, illasque in iure canonico, vel Romanorum Pontificum constitutionibus comprehenduntur, alias quascumque culparum, censurarum ac poenarum, item limitationes omnes pro hac Dioecesi omnino cessare, ac nullam amplius obligationem inducere...* ».

Si dice infine che il Paganini era manifesto e pubblico peccatore, che morì senza segno di penitenza. In risposta osservo che il caso Paganini non entra fra quelli che dal diritto si chiamano manifesti pubblici peccatori, i quali specialmente si enumerano da tutti gli autori canonisti e teologi; e specialmente dal Baruffaldo sopra citato nel § 5. Egli sarà peccatore pubblico e manifesto in un senso comune e non legale, e allora si osserva la penitenza e l'impenitenza, che ha luogo sul fine della vita. Per non essere troppo prolisso, lascio di esaminare quali siano li peccatori suddetti che si chiamano legalmente manifesti e pubblici peccatori e sopra gli altri peccatori osservo che bisogna poter congetturare la non eseguita conversione o penitenza, e tutto ciò dovrà essere notorio e pubblico. Ora chi non vede la difficoltà di questa prova, mentre *nemo praesumitur malus nisi probetur?* Che notorietà si potrà avere, trattandosi di atti non permanenti, ma transeunti? La notorietà si proverà forse da due o tre testimoni, che tutti depongono dietro un fatto esposto da un ministro della Chiesa, quantunque santo. Tutti sanno che simile notorietà che ebbe luogo da un solo testimonio, non prova più del testimonio medesimo. E d'al-

tronde un solo testimonio può egli da per sè far fede di un fatto in danno di un terzo, quantunque sia in ciò che riguarda il suo ministro? Io penso di no, quantunque questo fosse un uomo irreprensibile, perchè *in ore duorum stat omne verbum*, e questo anche succede se si tratta del Penitenziere medesimo, come considera il Calderino nel suo consiglio 2° *De testibus*, ove dubita, se si debba a lui credere quando depone di avere dato l'assoluzione ad uno dalla scomunica, della cui assoluzione non ne consta che per la sua deposizione; egli prima apporta la ragione contraria, e poi si risolve per l'affermativa. Ma si noti che egli parla in *favorabilibus*, e che diversamente procedere deve *in odiosis*. Si osservi che il Penitenziere stesso dal medesimo si paragona ad un mediatore, a un procuratore, a un avvocato, ad un usciere, che ha un uffizio pubblico, de' quali si sanno da tutti le attribuzioni; si osservi che egli parla di quelle cose, che non si possono provar altrimenti (*aliter obtineret in iis quae possunt per alios probari*); ma, nel nostro caso, la cosa è ben diversa. Se ne doveva mandare uno, due, e tre, e quattro e più, come si costuma in simili circostanze, per fare il bene, che si desidera; si doveva citare, come già di disse, e minacciar la pena. Si osservi infine che, secondo il detto Calderino, la suddetta risoluzione non tiene quando dalle circostanze apparisce che se ne debba dubitare. Ora noi abbiamo una contro prova in scritto e nei fatti, come si rivela dal processo, etc.

Ma noi dobbiamo finalmente rivolgere la nostra attenzione alla questione se il Paganini abbia dati o no segni di penitenza. Apparisce dalla deposizione del Sig. Penitenziere che gli aveva detto di volersi confessare in iscritto, quale circostanza è comprovata dal Vescovo e dal teste N. (3). Apparisce dalla deposizione dell'avv.to Rubaudo, che gli comandò di preparare una lavagna ben levigata, che non poteva aver altro fine, che quello di voler fare in essa la sua confessione; dunque il Paganini aveva già deposte la pertinacia, quando l'avesse avuta prima, ed ha dato segni di volersi convertire. Egli è morto a tavola, dunque la sua morte fu imprevista, fu improvvisa, e si applicheranno perciò le regole stabilite dalla sacra Cong.; e poco giova il dire che anche al momento del rifiuto — ammesso per vero — conoscesse che la sua malattia era grave; non argomentava certo che gli dovesse accadere così presto, perchè, come apparisce dalle lettere, egli voleva ancora abbandonare Nizza e portarsi altrove. Ha dato segni di cristianità al teste N. (4). Li ha dati nel testamento, nel farsi ascrivere alla Confraternita, nell'educazione del figlio, etc. Può darsi dunque che fosse procrastinante, come succede a chi non ha gran facilità di confessarsi; e si può presumere che, in faccia a Dio, possa essere stato contrito; massime se si riflette che, in quel punto estremo, non si scherza più, nè più si può deludere: o il cristiano ha voglia di morir bene e ne dà segni, ed allora questi si devono interpretare largamente; o vuole morire da bestia e non si contenta di soffrire la sua disperazione, ma bestemmia e si fa conoscere in ogni moto un vero tizzone d'inferno, per la ragione appunto che non può più dissimulare. Queste sono cose che constano assai chiaramente dalle storie sacre e profane.

Ora se sta vero che basti, secondo il Perhingh (n. 9) « *signum poenitentiae vel saltem pietatis* »; se sta vero che basti « *quodcumque signum pietatis* », chi dirà che non sono segni di pietà, etc. (Il testimonio di uno basta a provare i segni, Van Espen).

Finalmente vogliamo anche, per ipotesi assurda, ammettere che non abbia dato segni di penitenza. Si potrà perciò dopo la morte privare della sepultura ecclesiastica? Ecco le parole del Silvestro, *De Sepult.*, cap. 6: « *De hac eadem re ea generatim in Gallia recepta regula est, a sacra sepultura nullum publicum peccatorem excludi, nisi antea declaratum fuerit, eum in sepulturae in-*

(3) L'avv. Tito Rubaudo, cfr. *Codignola c.*, p. 82 n. 3.

(4) Lo stesso, cfr. *ibid* e p. segg.

terdictum indidisse. Quod supplicio affectos non tantum in Gallia, sed etiam fere in omnibus aliis catholicis regionibus hodie obtinet, ut sepulturae donentur et confratres poenitentiae iis deferendis addicti sunt ».

Vi è luogo sicuramente a dubitare se il Paganini si sarà salvato; anche data la negativa sopra questo punto, si dovrà dare anche sopra la sepultura ecclesiastica? No. Perchè sarà un ramo secco, ma che non fu staccato legittimamente dal corpo della Chiesa. La sepultura non gli gioverà, non gli gioveranno le preghiere ed i suffragi della Chiesa, ma intanto non potrà giustamente essere privato della sepultura, a cui acquistò il diritto col Battesimo, e quale diritto non può perdere senza una legittima ordinazione della Chiesa, qualunque possa essere lo stato di quell'anima.....

Monsignore CARLO GIUSEPPE FERRARI